

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30 MARZO 2015 COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE N. 45 DEL 30 NOVEMBRE 2015, AVENTE PER OGGETTO: " DEFINIZIONE INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'".

Art. 3 – Modalità di presentazione delle candidature

5. *Omissis* ...Qualora la documentazione prevista dal presente articolo sia incompleta, è consentito agli interessati di integrarla, su richiesta dell'Ufficio istruttore, fino alla data fissata per la riunione della Commissione Consiliare competente.

Art. 4 – Requisiti per la nomina

1. Possono essere nominati quali rappresentanti del Comune di Pavia presso Enti, Aziende ed Istituzioni coloro i quali:

- a) siano cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) non si trovino in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 e s.m.i e/o nelle situazioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 235/2012.;
- c) non si trovino in stato di fallimento, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;
- d) non siano amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) abbiano competenza, comprovata da specifico curriculum allegato all'atto di nomina, attinente all'incarico da ricoprire, conseguita attraverso studi e ricerche effettuate ed esperienze professionali e istituzionali maturate. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili;
- f) non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 734, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – Cause di incompatibilità ed esclusione

1. Ferme restando le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e le cause di ineleggibilità, applicabili anche ai casi di nomina di competenza di sindaci, giunte e consigli comunali, previste dall'art. 10 del D.lgs 235/2012, non possono ricoprire cariche e incarichi di cui ai presenti indirizzi coloro che versino nelle seguenti cause di incompatibilità:

- a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- b) i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
- c) i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'ente nel quale rappresentano il Comune;
- d) coloro che abbiano una lite pendente con il Comune e/o con l'ente, l'azienda pubblica o l'istituzione cui la nomina si riferisce.

2. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto, di decadenza dall'incarico.

presenti linee di indirizzo. L'esito dell'istruttoria esperita verrà comunicato alla commissione consiliare prevista dall'art. 86 comma 2 dello Statuto perché proceda con gli adempimenti a suo carico. Ai componenti della commissione sarà messa a disposizione la documentazione pervenuta. L'elenco delle candidature pervenute con la relativa documentazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente fino alla conclusione della procedura.

2. La commissione consiliare nomine di cui all'art. 86 dello Statuto, sulla base della preliminare istruttoria esperita e rassegnata dalla struttura tecnica, prende atto dei seguenti elementi ai fini dell'ammissibilità delle stesse:

- a) presentazione oltre il termine indicato dal bando;
- b) presentazione da un soggetto non legittimato;
- c) presentazione in violazione del limite posto di una proposta per ciascun proponente;
- d) presentazione priva della documentazione richiesta dal bando o con documentazione incompleta, parziale, irregolare, insufficiente;

quindi valuta le candidature pervenute con particolare riguardo alla competenza dei candidati in relazione alla specifica carica da ricoprire nonché all'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali ed esprime in forma sintetica un parere sull'idoneità di ciascun candidato a ricoprire la carica, fornendo, ove possibile, una pluralità di candidati dal proporre al Sindaco per ogni nomina.

3. Nella individuazione dei soggetti da nominare o designare sarà rispettato il principio dell'equilibrio nella rappresentanza di genere secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 7 – nomina o designazione

1. Il Sindaco, preso atto del parere espresso dalla Commissione nomine, effettua in piena autonomia le nomine o designazioni di competenza con appositi provvedimenti, dandone immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e ai Consiglieri.
2. Nei casi in cui, nel termine previsto, non pervenga al Sindaco alcuna candidatura, quest'ultimo può provvedere direttamente alla nomina.

Art. 8 - Revoca

1. Ferme restando le previsioni di legge in tema di revoca e decadenza dalle cariche in argomento, il Sindaco e il Consiglio Comunale possono revocare le nomine e/o le designazioni di propria competenza in caso di:

- perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina o incompatibilità sopravvenuta;
- verificarsi di una delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio Comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;

2. Al di fuori dei casi di revoca di cui al comma precedente, le nomine e le designazioni pongono in essere rapporti di tipo fiduciario ed il potere di revoca è da ritenersi immanente al rapporto che lega l'interessato con l'Amministrazione comunale. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di fatti che compromettano detto rapporto fiduciario.

3. Tutte le nomine non in scadenza effettuate da precedenti amministrazioni sono revocabili.

4. Restano salve le disposizioni di cui al Codice Civile, allo Statuto comunale, nonché dei singoli Statuti degli Enti interessati dal provvedimento di revoca.

5. Di ogni provvedimento sindacale di revoca è data tempestiva comunicazione alla Commissione Nomine, alla Presidenza del Consiglio ed ai singoli Consiglieri. Il Consiglio comunale, per le nomine di sua competenza, dà tempestiva comunicazione al Sindaco dei provvedimenti di revoca emessi.

6. Ferme restando le previsioni di legge in tema di revoca e decadenza dalle cariche in argomento, il Sindaco e il Consiglio Comunale possono revocare le nomine e/o le designazioni di propria competenza in caso di: "Comportamenti in difformità da quanto previsto dai documenti di indirizzo per gli amministratori e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società."

ESTRATTO DELLO STATUTO DEL COMUNE

Art. 86, comma 2° - Procedura di nomina

Omissis

2. Le candidature, ritualmente presentate, sono esaminate da apposita commissione consiliare costituita all'inizio di ciascun mandato amministrativo, potendo la stessa convocare, in pubblica udienza, per chiarimenti ed illustrazioni, i candidati; la commissione esamina le candidature ed accerta il possesso dei requisiti prescritti dai candidati e forma un articolato parere su di una rosa di candidati che, oltre a possedere i requisiti, risultino particolarmente idonei a ricoprire la carica interessata; il parere è rimesso entro 15 giorni all'organo competente per la nomina o la designazione, il quale decide in piena autonomia anche prescindendo dalla rosa, ma nell'ambito delle candidature presentate entro i termini prescritti.

ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA.

Art. 7 Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo e programmazione

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, così nominati:

a) 2 consiglieri dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia;

b) 2 consiglieri dal Comune di Pavia;

b) 1 consigliere dal Vescovo di Pavia.

3. Omissis

Art. 8 Durata e rinnovo del Consiglio di Indirizzo

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

2. I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo, nei tempi e colle modalità di cui agli artt. 14 e 16 del Reg. Reg. n. 11/2003.

ESTRATTO DL 90/2014 CONVERTITO N LEGGE 114/2014

D.L. 24-6-2014 n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

In vigore dal 19 agosto 2014

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia." (21)

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

ESTRATTO DELLA L.R. N. 1/2003 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA OPERANTI IN LOMBARDIA)

Art. 8 Organi di amministrazione delle ASP

Omissis

13. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'autorità di controllo.

14. Sono incompatibili con la carica di amministratore delle ASP:

a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;

b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;

c) i sindaci;

d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;

e) i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;

f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;

g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);

h) colui che ha lite pendente con l'ASP;

i) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

15. Le incompatibilità di cui al comma 14 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede l'autorità di controllo.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2003 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2003, N. 1 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA OPERANTI IN LOMBARDIA").

Art. 14 Candidature ad amministratore di ASP.

Omissis

5. La candidatura alla carica di amministratore deve essere integrata da una autocertificazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge. La causa di incompatibilità di cui all'art. 8 comma 14, lett. a), relativa ai dirigenti delle ASL e delle Aziende ospedaliere, è riferita esclusivamente ai dirigenti che ricoprono nei predetti enti le cariche di direttore generale, direttore sanitario, direttore sociale, direttore amministrativo nonché ai dirigenti responsabili delle attività di controllo sulle unità di offerta degli enti gestori dei servizi erogati.

Art. 15 Requisiti degli amministratori.

1. Possono presentare domanda per la nomina ad amministratore di ASP i soggetti con comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività svolte dall'azienda.

2. Non sono accolte le candidature proposte da coloro che risultano:

a) aver subito una condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura ad amministratore;

c) avere rapporti di lavoro dipendente con gli enti individuati, dalla normativa vigente, quali soggetti preposti alla nomina dei componenti l'autorità di controllo sulle ASP;

d) trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'azienda presso la quale si dovrà ricoprire la carica di amministratore.

Omissis

Modello accettazione candidatura (ALL.A)

Modello presentazione candidatura su proposta di consigliere comunale (ALL.B)

Modello presentazione candidatura su proposta di altro soggetto legittimato (ALL.C)

Estratto del D. Lgs 235/2012

D.Lgs. 31-12-2012 n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.